

## CONSIGLIERA DI PARITA': per saperne di più

06/06/2004 Le Consigliere ed i Consiglieri di parità nazionali, regionali e provinciali sono componenti con voto deliberativo rispettivamente della Commissione Centrale per l'Impiego ( ovvero del diverso organismo che ne venga a svolgere in tutto o in parte le funzioni ) e delle commissioni regionali e provinciali tripartite previste dagli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 469 del 1997.

### Rete consigliere parità 10/12/03

Elenco aggiornato al 10 dicembre 2003

La Consigliera nazionale fa parte del Comitato Nazionale di parità per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed eguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici (art. 5 legge n. 125/91) e del Collegio Istruttorio (art. 7 legge n. 125/91)

Le Consigliere regionali e provinciali partecipano ai tavoli di partenariato locale ed ai comitati di sorveglianza di cui al regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999. Sono inoltre componenti delle commissioni di parità del corrispondente livello territoriale , ovvero di organismi diversamente denominati che svolgono funzioni analoghe.

Nell'esercizio delle proprie funzioni le Consigliere e i Consiglieri di parità sono pubblici ufficiali ed hanno l'obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria per i reati di cui vengono a conoscenza.

### **COSA FANNO?**

Svolgono funzioni di promozione e di controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e non discriminazione per uomini e donne nel lavoro ( art. 1 dlgs n. 196/2000) mediante:

- a) la promozione di progetti di azioni positive;
- b) il sostegno delle politiche attive del lavoro, comprese quelle formative;
- c) la promozione di politiche di pari opportunità da parte di soggetti pubblici e privati che operano nel mercato del lavoro;
- d) il collegamento e la collaborazione con gli assessorati al lavoro degli enti locali e gli organismi di parità degli enti locali;
- e) la vigilanza sul rispetto del principio di non discriminazione tra uomini e donne nel lavoro pubblico e privato e la rilevazione di violazioni della normativa in materia di parità e pari opportunità;
- f) la individuazione di procedure efficaci per la rimozione delle discriminazioni e delle situazioni di squilibrio di genere sui luoghi di lavoro;
- g) la eventuale promozione ed il sostegno di azioni in giudizio;( individuali e collettive) nei casi di rilevata discriminazione basata sul sesso;
- h) la partecipazione all'attività della Rete Nazionale (istituita ai sensi dell'art. 4 del dlgs n. 196/2000);

**CONSIGLIERA NAZIONALE DI PARITA'****Dott.ssa ISABELLA RAUTI - EFFETTIVA****Dott.ssa DANIELA DE BLASIO - SUPPLENTE**

Sono state nominate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità, il 4 dicembre 2003

**L'UFFICIO DELLA CONSIGLIERA NAZIONALE DI PARITA'**

E' ubicato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali presso la Direzione Generale per l'Impiego- Divisione IV°- Via Forno ,8 – 00192 Roma Tel. 0636754397 - 0636754367 FAX 0636755029

e-mail:

[msalera@welfare.gov.it](mailto:msalera@welfare.gov.it)

[gtiberi@welfare.gov.it](mailto:gtiberi@welfare.gov.it)

L'Ufficio della Consigliera Nazionale di parità si occupa della trattazione dei casi di discriminazione di rilevanza nazionale, dell'attività di promozione di pari opportunità nella Commissione Centrale per l'Impiego e di collaborazione con gli organismi che a livello centrale si occupano di promozione di politiche attive del lavoro.

La Consigliera nazionale (effettiva e supplente) partecipa all'attività del Comitato Nazionale di parità relativa al lavoro di analisi, istruttoria e valutazione dei progetti di azioni positive e collabora alla stesura dei pareri adottati dal Collegio Istruttorio. Coordina la Rete nazionale, costituisce un punto di riferimento e di raccordo delle Consigliere nominate a livello territoriale, fornisce informazioni, documentazione per l'aggiornamento di novità legislative e giurisprudenziali in tema di parità e pari opportunità, consulenza e supporto sulle modalità di avvio delle istruttorie nei casi di presunta discriminazione. Raccoglie dati sull'attività svolta dalle/dai Consigliere/i regionali e provinciali e contribuisce allo scambio e alla diffusione di buone prassi

**LE DENUNCE DI DISCRIMINAZIONE: MODALITA' DI PRESENTAZIONE**

Nei casi di presunta discriminazione basata sul sesso sul luogo di lavoro (sia pubblico che privato) i soggetti direttamente interessati, le organizzazioni sindacali, le associazioni, gli organismi (a vario titolo interessati) possono inoltrare una denuncia alla Consigliera Nazionale (nei casi di rilevanza nazionale) o alla Consigliera regionale e provinciale territorialmente competente (a seconda della sfera di riferimento).

Inoltre possono essere segnalate le eventuali discriminazioni indirette contenute in accordi aziendali, in procedure concorsuali, in prassi e comportamenti adottati sui luoghi di lavoro che penalizzano in modo proporzionalmente maggiore gruppi di lavoratrici o di lavoratori.

La denuncia deve essere scritta, inviata per posta o tramite fax (rispettivamente all'Ufficio della Consigliera nazionale, regionale o provinciale). Deve contenere l'autorizzazione al trattamento dei dati personali del /dei denunciante/i e, ove ne ricorra la necessità, deve contenere l'autorizzazione a contattare i datori di lavoro.

Per ciascuna segnalazione viene attivata una istruttoria secondo le modalità ritenute più



**Statali**

**UNIONE GENERALE DEL LAVORO**

---

*COORDINAMENTO NAZIONALE AGENZIE FISCALI*

---

idonee al superamento della discriminazione; gli utenti e le utenti vengono informate di tutte le fasi dell'istruttoria che li/le riguarda.

**UBICAZIONE:**

Gli Uffici delle Consigliere e dei Consiglieri di parità sono ubicati rispettivamente: al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, presso le Regioni e presso le Province.

**Rete Nazionale Consigliere Parità**

Le Consigliere ed i Consiglieri di parità nazionali, regionali e provinciali sono componenti con voto deliberativo rispettivamente della Commissione Centrale per l'Impiego ( ovvero del diverso organismo che ne venga a svolgere in tutto o in parte le funzioni ) e delle commissioni regionali e provinciali tripartite previste dagli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 469 del 1997.